



Acquisizione di Sistemi individuali di combattimento-"Soldato sicuro"

Atto del Governo 121

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	121
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – sistema soldato sicuro
Norma di riferimento:	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	08/10/2019	09/10/2019
annuncio:	10/10/2019	10/10/2019
assegnazione:	10/10/2019	10/10/2019
termine per l'espressione del parere:	19/10/2019	19/11/2019
Commissione competente:	4a Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Bilancio	V Bilancio (Assegnato il 10 ottobre 2019 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine il 30 ottobre 2019)

Premessa

Lo scorso 8 ottobre il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n.1/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo ai Sistemi individuali di combattimento - "**Sistema soldato sicuro**" (Atto n. 121).

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissioni parlamentari è il 19 novembre 2019. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio è il 30 ottobre 2019.

Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla [legge 4 ottobre 1988, n. 436](#) (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) a loro volta oggetto di novella da parte della [legge n. 244 del 2012](#) recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata

profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non** riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle **scorte**.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP)** di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla [legge n. 244 del 2012](#) sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 ([Doc. CCXXXIV, n. 1](#)).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "[Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma](#)".

Contenuto

La richiesta di parere parlamentare fa riferimento all'acquisizione di **65.695 "Sistemi Individuali di Combattimento - Sistemi Soldato Sicuro"** e al relativo supporto logistico integrato decennale, per le unità delle Forze Armate Italiane.

Come precisato dal Governo nella documentazione allegata alla richiesta di parere parlamentare in esame, il programma persegue lo scopo di ammodernare l'equipaggio individuale della componente terrestre delle Forze armate attraverso l'acquisizione dei citati sistemi, ognuno dei quali costituisce **un insieme di materiali modulari** (cfr. *infra*) da impiegare a seconda del profilo della missione da svolgere. Tali materiali, spiega l'allegata nota dello Stato Maggiore della Difesa, sono il frutto di un'intensa attività di studio svolta nell'ambito della fase *Concept, Development and Experimentation* (CD&E) del progetto "Forza NEC" (*Network Enabled Capability*) e finalizzata alla sperimentazione degli equipaggiamenti individuali di nuova generazione del c.d. "sistema soldato".

Il programma si inserisce, pertanto, nel più generale progetto Forza NEC, consentendone di capitalizzare la fase di sviluppo industriale.

Il programma Forza NEC (*Network Enabled Capability*) è, un progetto di ammodernamento dello strumento militare inteso all'acquisizione di capacità operative e tecnologiche completamente digitalizzate e come tali in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In concreto l'obiettivo è quello di **formare una Forza terrestre integrata digitalizzata**, basata su tre brigate medie dell'Esercito e su una brigata anfibia interforze composta da elementi del reggimento "Serenissima" e del reggimento di fanteria di marina "San Marco".

Programma
Forza NEC

Da un punto di vista operativo il progetto di digitalizzazione di una "Forza Nec" consiste nel dotare le unità operative schierate in campo, dai posti di comando alle varie piattaforme (carri armati, veicoli di trasporto truppe, sistemi di ricognizione, semoventi di artiglieria) fino al singolo soldato, di opportuni sistemi digitali di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati ed interoperabili tra di loro.

La prima fase del Programma pluriennale Forza Nec, rispetto alla quale le Commissioni Difesa del [Senato](#) e della [Camera dei deputati](#) hanno espresso un **parere favorevole** nella sedute del 1° e dell' 8 aprile 2009, attiene ad una serie di attività sperimentali volte a costituire la "cornice" essenziale per la successiva fase di digitalizzazione.

Nell'ambito di Forza NEC è confluito anche il **progetto "Soldato futuro"** (ora "Soldato Sicuro"), avviato nel 2002 con l'obiettivo di incrementare le capacità di precisione e di sopravvivenza della fanteria con la fornitura di una serie di lotti che comprendono vestiario, equipaggiamento di protezione, nuovi sistemi d'arma. Nel dettaglio il programma Soldato Futuro, prevede equipaggiamenti fra loro integrati che si basano sulla sinergia fra il soldato e la sua dotazione, in modo da renderlo abile ed in linea ai nuovi scenari internazionali. Ogni singolo militare è integrato nel sistema automatizzato di Comando e Controllo ed è inserito nel processo di digitalizzazione degli attuali e futuri contesti operativi. <http://www.difesaonline.it/industria/nei-tagli-alla-difesa-anche-il-progetto-soldato-futuro>

Per un approfondimento su questi programmi si veda [qui](#)

Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione ciascun sistema è articolato in **componenti** (Sopravvivenza, Protezione, Precisione, Comando e Controllo, Manovra e mobilità notturna) dotate di un proprio equipaggiamento di nuova generazione (c.d. "Sistema soldato").

Componenti del Sistema

Al riguardo, al fine di un più approfondito esame dello schema di decreto in esame, andrebbe chiarito se l'utilizzo dei richiamati equipaggiamenti di nuova generazione sia o meno subordinato al completamento del più generale programma di ammodernamento e digitalizzazione dello strumento militare di cui al progetto "Forza NEC".

In estrema sintesi, con riferimento alla componente "**sopravvivenza**", i principali materiali inclusi sono il vestiario antifiama, adatto a climi rigidi e dotato di specifici accessori; con riferimento alla "**protezione**" la componente è formata da giubbotto antiproiettile (PBI -G12 IT), elmetto balistico e relativi adattatori; per la componente "**precisione dell'ingaggio**" si prevede fucile d'assalto ARX 160, fucile per tiratore esperto ARX 200, pistola APX, pistola mitragliatrice PMX, fucile di precisione VICTRIX mod. SCORPIO, lanciagranate da fucile e ottiche di puntamento. Infine per quanto attiene alla componente "**comando e controllo**" è prevista una radio SDR HH EVO completa di cuffia SDR H149, un sistema di ricarica di emergenza, auricolari e accessori (antenne, cavo dati), mentre per quanto attiene alla componente "**manovra e mobilità notturna**" si **prevede** visore notturno individuale a intensificazione di luce, camera termica per arma individuale e camera termica a lungo raggio.

I **settori industriali interessati** sono prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica.

Settori industriali interessati

Le società direttamente interessate alla realizzazione del progetto sono Leonardo, la fabbrica d'armi Pietro Beretta, il Consorzio PBI protezioni balistiche Italia composto da LARIMART e ARES COSMO. I siti produttivi sono situati nel Lazio, in Liguria, in Toscana e in Lombardia. Inoltre come indotto sono coinvolte diverse ditte nel settore chimico, manifatturiero e meccanico. Al riguardo si prevedano "notevoli ricadute dal punto di vista occupazionale" presso gli stabilimenti di produzione sul territorio nazionale.

Il programma in esame è ricompreso nel **Documento programmatico pluriennale della difesa 2019-2021**, nella parte dedicata ai programmi da avviare nell'anno 2019.

Il costo complessivo del programma è stimato in **754,8** milioni di euro ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

Costo e durata del programma

FASE 1: onere finanziario iniziale pari a **532 milioni di euro** dal 2019 al 2027, a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa (settore "Alta Tecnologia"-capitolo 7120/32).

L'onere è imputato alle risorse rese disponibili a seguito del rifinanziamento del **Fondo di cui al comma 1072** della legge 22 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il cui costo è ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	totale
Oneri co. 1072	24,9	56,7	69,2	66,0	61,4	81,0	54,0	83,8	35,0	532,0

FASE 2 : onere finanziario pari a **220,8 milioni di euro** dal 2026 al 2031 a valere dei fondi che si renderanno disponibili per il tramite dell'art. 1 co. 95 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) , il cui costo è ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
Oneri co. 95	40,0	35,0	40,8	36,0	39,0	30,0	220,8

Si ricorda che il **comma 140** dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**legge di bilancio per il 2017**) ha previsto l'istituzione di un **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), **per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE.

La **legge di bilancio per il 2018** (art.1 c.1072 della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MiSE).

La successiva **legge di bilancio per l'anno 2019** (legge n. 145 del 2018) ha a sua volta istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (art. 1 c. 95, 96 e 98 della legge n. 145 del 2018).

La principale differenza tra il " Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese " e il " Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese" è la mancata previsione in quest'ultimo Fondo dell'indicazione di specifiche "categorie di spesa" giudicate di rilevanza strategica per il Paese. Si prevede, inoltre, la revoca delle risorse stanziare nel caso di un loro mancato utilizzo entro 18 mesi dalla effettiva assegnazione e il relativo reindirizzamento a copertura di altre esigenze nell'ambito delle finalità previste dallo stesso comma.

Per un approfondimento si rinvia al seguente link:
<https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/BI0099.Pdf>

Si segnala che secondo quanto fatto presente nella scheda allegata alla richiesta di parere parlamentare il **programma, nella sua interezza, prevede un onere complessivo pari a 1.635,0 M€** "pertanto il completamento del programma", si legge nella scheda " attraverso l'acquisizione di *tranches* successive per ulteriori 882,2 milioni di euro circa è subordinato al rifinanziamento dell'intervento mediante successivi provvedimenti normativi".

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** l'atto del Governo in esame richiama l'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e l' articolo 1373 del Codice Civile. Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che

Copertura finanziaria del programma

Facoltà di recesso dagli accordi

regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, che ai sensi del richiamato **articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati


Senato: Dossier n. 30

Camera: Atti del Governo n. 121

28 ottobre 2019

Senato Servizio degli Affari Internazionali
Camera Servizio Studi
Dipartimento Difesa

segreteriaAAII@senato.it - 066706-3666
st_difesa@camera.it - 066760-4172

 CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0171